



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 6/2012

Risoluzione Agenzia Entrate n. 15/E del 13/02/2012: aumentati i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA.

Con la risoluzione n. 15/E del 13/02/2012 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali siano i nuovi limiti per le liquidazioni trimestrali dell'IVA.

Al riguardo, preliminarmente, si evidenzia che la richiamata disposizione ha posto rimedio al disallineamento normativo creatosi tra il comparto IVA ed il comparto delle imposte dirette a seguito dell'innalzamento della soglia dei ricavi entro i quali è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, operato dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (c.d. "decreto sviluppo").

Con l'art. 7, comma 2, lett. M), del citato decreto era stato, infatti, modificato il solo contenuto dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, prevedendo un innalzamento delle stesse da 309.874,14 euro a 400mila euro, per le imprese che prestano servizi, e da 516.456,90 euro a 700mila euro, per le imprese che svolgono altre attività.

Erano rimasti, invece, inalterati i limiti di volumi d'affari che consente ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni ed i versamenti dell'IVA (maggiorati dell'1%, a titolo d'interesse, non deducibili ai fini dell'imposta sui redditi) con periodicità trimestrale anziché mensile (entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari).

Per effetto della presente risoluzione viene chiarito che dal 2012 possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 è elevato a 700mila euro relativamente a tutte le attività esercitate.

I soggetti che nel 2011 non hanno superato i predetti limiti ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito al 31/12/2011, devono effettuare il versamento del conguaglio:

1. Entro il 16 marzo dell'anno successivo, maggiorando l'importo dovuto dell'1%;
2. Entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell'1% deve essere corrisposto l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo).

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*